Ufficio del farmacista cantonale - Mendrisio dss-ufc@ti.ch - www.ti.ch/pharma

■ 091 816 59 41 - ■ 091 816 59 49

Data: **14 dicembre 2018**Modalità: circolare normale
Categoria: normative

Comunicazione a:

FARMACIE

Competenze dei farmacisti in perfezionamento

A seguito dell'entrata in vigore della modifica della Legge federale sulle professioni mediche, dal 1. gennaio 2018 i farmacisti possono ricevere il libero esercizio (cioè esercitare sotto la propria responsabilità) soltanto se hanno conseguito il titolo federale di perfezionamento. Ne consegue che i farmacisti senza perfezionamento possono essere autorizzati solo come «farmacista collaboratore», senza possibilità di assumere supplenze, nemmeno di breve durata (vedi circolare del 22 dicembre 2017).

Novità: i giovani neodiplomati e i nuovi arrivi dall'estero che si impegnano a frequentare il corso di perfezionamento¹, possono essere autorizzati come «farmacista in formazione». Essi <u>possono esercitare come supplente, dopo un periodo di attesa una tantum equivalente ad almeno 3 mesi di attività al 80% nella farmacia formatrice oppure in una qualsiasi altra farmacia svizzera, nei seguenti limiti:</u>

- il farmacista in formazione è autorizzato ad assumere delle supplenze esclusivamente nella farmacia in cui ha luogo il perfezionamento (farmacia formatrice);
- il farmacista in formazione può sostituire il responsabile sanitario per al massimo 2 mezze giornate per settimana, anche consecutive;
- inoltre, il farmacista in formazione può sostituire il responsabile sanitario per al massimo 4 settimane per ogni anno civile, anche consecutive. Su istanza specifica e motivata, l'Ufficio di sanità può autorizzare supplenze di durata superiore;

L'autorizzazione quale farmacista in formazione è rilasciata per 3 anni, su istanza da presentare all'Ufficio di sanità da parte della farmacia formatrice. Se necessario può essere rinnovata 1 volta per un periodo di 2 anni. All'istanza deve essere allegata la prova dell'avvenuta iscrizione al corso di perfezionamento. Per la procedura fanno stato le indicazioni riportate sul sito dell'Ufficio di sanità, sezione "Sportello / Autorizzazioni quale farmacista collaboratore o in formazione".

II farmacista cantonale Giovan Maria Zanini

Copia a: Medico cantonale, Ufficio di sanità, OFCT

_

¹ http://www.fphch.org/FR/education/weiterbildung/offizinpharmazie/pages/default.aspx